



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 94

OGGETTO: REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO. MODIFICA.

L'anno **duemiladodici**, addì **30/10/2012** alle ore **20.45** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinario** ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

	Presenti	
SIMONI Lucio	Presidente	SI
PATRIZIO Angelo	Sindaco	SI
MARCECA Baldassare	Consigliere_Ass	SI
MATTIOLI Carla	Consigliere_Ass	SI
TAVAN Enrico	Consigliere_Ass	SI
MORRA Rossella	Consigliere_Ass	SI
ARCHINA' Andrea	Consigliere_Ass	SI
CROSASSO Gianfranco	Consigliere	SI
REVIGLIO Arnaldo	Consigliere	SI
BUSSETTI Giulia	Consigliere	SI
PATRIZIO Rosa	Consigliere	SI
TABONE Renzo	Consigliere	SI
SADA Aristide	Consigliere	SI
SPANO' Antonio	Consigliere	AG
ZURZOLO Bastiano	Consigliere	SI
BORELLO Cesare	Consigliere	SI
PICCIOTTO Mario	Consigliere	SI

Assume la presidenza il Presidente Sig. SIMONI Lucio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente lascia la parola al Segretario Generale Dr. Guglielmo il quale relaziona sul presente punto all'ordine del giorno.

Si dà atto che alle ore 21,18 esce definitivamente dall'aula il Consigliere Borello: presenti n. 15 componenti.

Interviene il Consigliere Picciotto al quale risponde il Segretario Generale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Segretario Generale Dr. Guglielmo,

Vista la proposta di deliberazione n. 105 del 17/10/2012 presentata dall'Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, aente ad oggetto: "REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO. MODIFICA."

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 34 del 26.04.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014;

Vista deliberazione della Giunta Comunale n. 216 in data 4/10/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Il Presidente pone in votazione la proposta per appello nominale.

Presenti: n. 15

Astenuti: n. 3 (i Consiglieri Sada, Zurzolo del gruppo "Grande Avigliana" e il Consigliere Picciotto del gruppo "Insieme per Avigliana")

Votanti: n. 12

Favorevoli: n. 12 (il Sindaco Patrizio Angelo e i Consiglieri di maggioranza Simoni, Marceca, Mattioli, Tavan, Morra, Archinà, Crosasso, Reviglio, Bussetti, Patrizio Rosy e Tabone)

Constatato l'esito delle votazioni

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

/ep

Area Economico Finanziaria

Al Consiglio Comunale
proposta di deliberazione n. 105
redatta dal Settore Contabilità e Bilancio

OGGETTO: REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO.
MODIFICA.

Premesso che:

- Il Consiglio Comunale con deliberazione consiliare n. 52 del 28/4/2010, ha approvato il Regolamento degli strumenti deflattivi del contenzioso sulla base dei criteri di cui al Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- L'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, fornendo un'interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 dispone che:

“ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento”;

- Con decreto del Ministro dell'Interno in data 2 agosto 2012, il termine di approvazione del bilancio di previsione del 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012;
- Si ritiene necessario provvedere ad introdurre una disciplina regolamentare in materia di entrate comunali quanto più possibile aggiornata ed omogenea, al fine di disciplinare compiutamente l'attività da svolgersi da parte dell'Ufficio Tributi ed introdurre contestualmente delle regole applicative univoche dei tributi a favore dei contribuenti soggetti passivi d'imposta;
- Visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, inerente “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, inerente “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale” e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, inerente “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e s.m.i.;
- Visto l'art. 1, comma 19, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, e s.m.i.;
- Rilevato che da ultimo la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, hanno apportato modifiche alle richiamate disposizioni, si ritiene utile procedere ad un aggiornamento del regolamento oggetto della presente;

1. Di apportare al "Regolamento sugli strumenti deflativi del contenzioso", le modifiche ed integrazioni evidenziate nel testo in allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare quindi il nuovo testo di detto Regolamento composto da n. 26 articoli;
3. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2012, in quanto approvato entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che – con Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 – è stata fissata al 31 ottobre 2012;
4. Di dare atto che il suddetto regolamento sarà soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
5. Di demandare agli uffici finanziari la trasmissione della presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui diverranno esecutivi, e la pubblicizzazione mediante avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, in ottemperanza all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97.

Avigliana, 17 ottobre 2012

Il Direttore Area Finanziaria
(ROSSATO Vanna)



L'Assessore al Bilancio
(MATTIOLI Carla)



VISTO: per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, in attuazione dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174.

Avigliana, 17 ottobre 2012

Il Direttore Area Economico Finanziaria
(ROSSATO Vanna)





Pareri

Comune di Avigliana

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2012 / 105

Ufficio Proponente: Contabilità e Bilancio

Oggetto: REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO. MODIFICA.

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Contabilità e Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/10/2012

Il Responsabile di Settore

Rag. Vanna ROSSATO

Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/10/2012

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO



Legenda

In azzurro sono evidenziate le modifiche 2012

In giallo sono evidenziate le disposizioni facoltative.

REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

TITOLO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, con il presente regolamento è introdotto nel Comune di Avigliana (TO) l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 **e successive modifiche ed integrazioni.**

L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso, pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisca elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

Art. 2 – Ambito di applicazione

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli atti di accertamento e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette «di diritto» e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio, l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Resta in ogni caso fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3 – Attivazione del procedimento

Il procedimento per la definizione può essere attivato:
a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
su istanza del contribuente, esclusivamente a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.

La lettera-invito dovrà contenere:

gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;

i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;

le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in base all'accertamento effettuato;

i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;

il giorno ed il luogo dell'incontro per definire l'accertamento con adesione;

l'indicazione della possibilità di prestare acquiescenza all'invito formulato dal Comune, con conseguente riduzione delle sanzioni ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento a seguito di adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.

In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5 – Acquiescenza del contribuente all'invito formulato da parte del Comune

Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito formulato dal Comune, mediante comunicazione scritta inviata al competente Ufficio e contestuale versamento delle somme dovute entro il decimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

L'acquiescenza del contribuente all'invito formulato dal Comune determina l'automatica riduzione delle sanzioni indicate dal Comune in tale invito ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento con adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono escluse da tale riduzione.

Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, con le sanzioni ridotte ed i relativi interessi.

Art. 6 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 7 – Comparizione del contribuente

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, potranno essere prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 8 – Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile di area.

Nell'atto di definizione devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 9 – Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla redazione dell'atto stesso.

Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente è tenuto a fare pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento.

L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente alla Tassa/Tariffa applicata per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ove riscossa tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecunaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

È ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste nel regolamento generale per le entrate.

Art. 10 – Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 11 – Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura terzo del minimo edittale previsto dalle singole normative sanzionatorie, nel caso in cui la violazione definita in sede di accertamento sia stata commessa a decorrere dal 1º febbraio 2011.

Per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011, il perfezionamento dell'accertamento con adesione continua a comportare la riduzione ad un quarto del minimo delle sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione, a prescindere dal fatto che l'accertamento con adesione si sia perfezionato dopo il 1º febbraio 2011.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono escluse da tale riduzione.

Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere edotto della possibilità di fruire della riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.

In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso né di formulare istanza di accertamento con adesione.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquisenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione, ove il contribuente non provveda ad aderire all'avviso di accertamento notificato dal Comune nel termine per la proposizione del ricorso.

TITOLO II

AUTOTUTELA

Art. 12 – Oggetto e scopo dell'autotutela

Nell'ambito del potere di autotutela di cui alla L. 18 febbraio 1999 n. 28, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, può riformare o annullare, in tutto o in parte, senza che vi sia necessità di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

Art. 13 – Richiesta del contribuente

Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

Le richieste di cui al comma precedente non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

Nel caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Art. 14 – Annullamento dell'atto amministrativo

L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

- errore di persone;
- evidente errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto dell'imposta o della tassa
- doppia imposizione
- mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 15 – Rinuncia all'imposizione

Il Comune può rinunciare all'imposizione, qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo precedente.

Se, durante l'esplicazione dell'attività di accertamento, l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, invitandolo ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all'imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.

Art. 16 – Revoca dell’atto amministrativo

Se l’atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all’art. 14 del presente regolamento, il responsabile del tributo può comunque revocare tale atto per motivi di opportunità, quando:

- i costi amministrativi connessi all’accertamento, alla riscossione e alla difesa delle pretese tributarie siano simili o superiori all’importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti;
- se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell’ente.

Art. 17 – Criteri di priorità

Nell’esercizio del potere di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 18 – Conclusione del procedimento di riesame

Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l’emissione dell’atto di annullamento o di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.

Art. 19 – Autotutela in pendenza di giudizio

In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l’annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall’analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell’Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
- f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l’inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell’interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l’eventuale desistenza dal contenzioso.

Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell’accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.

Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione, per i soli motivi sui quali non si sa pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

Nell’ipotesi in cui il soggetto che svolge l’attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l’attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

TITOLO III RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 20 – Modalità applicative del ravvedimento operoso

Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.

Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.

Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

In caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente:

- in misura pari allo 0,2% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento;
- ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza, ovvero, in caso di sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;
- ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dell'errore, ma comunque prima che la violazione venga constatata dall'Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

Nel caso di ravvedimento operoso per violazioni commesse in relazione all'Imposta Municipale Propria, la regolarizzazione successiva all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dell'errore, può intervenire esclusivamente a fronte di preliminare richiesta avanzata ed accolta dal Comune, da intendersi come sostitutiva dell'ordinaria attività di accertamento, ed il pagamento dell'imposta dovuta, oltre sanzioni ed interessi, può intervenire esclusivamente mediante versamento diretto a favore del Comune.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

In ogni caso, la regolarizzazione degli errori e delle emissioni formali compiuti in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, possono essere sanate, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis D.Lgs. 472/1997, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purché la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall'Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

TITOLO IV **INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE**

Art. 21 – Oggetto e scopo dell'interpello

Nel presente titolo sono stabilite le modalità applicative dell'istituto dell'interpello del contribuente, in riferimento alla previsione di cui all'art. 11 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.

L'istituto dell'interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 22 – Modalità applicative dell'interpello

Con riferimento alle entrate di natura tributaria o patrimoniale, ovvero con riferimento alle modalità applicative dei regolamenti comunali, il contribuente può presentare all'Amministrazione comunale istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione applicabile nei suoi confronti, con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione stessa, esponendo il caso concreto e specifico.

L'amministrazione comunale invia al contribuente risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

La risposta di cui al comma precedente è vincolante per l'amministrazione nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.

Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l'esercizio dell'ordinaria attività di

accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.

Qualora l'amministrazione non invii alcuna risposta al richiedente entro novanta giorni dalla istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall'ufficio all'interessato, si intende che essa concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 del presente articolo, non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto dall'amministrazione comunale la risposta di cui al comma 3 del presente articolo.

TITOLO V

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 23 – Modalità applicative della conciliazione giudiziale

Al solo fine di chiarire le concrete modalità applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflettivo del contenzioso, di seguito si richiama la disposizione di cui all'art. 48 D.Lgs. 546/1992 (disposizioni sul processo tributario), come sostituito dall'art. 14 D.Lgs. 218/1997 e come modificata dall'art. 1, comma 19 L. 13 dicembre 2010 n. 220.

«Art. 48. Conciliazione giudiziale.

Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33 D.Lgs. 546/1992, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.

Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalità di cui all'articolo 38bis D.P.R. 633/1972. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 D.P.R. 592/1994. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.

L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo

verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento delle somme irrogate».

La riduzione delle sanzioni in misura pari al 40 per cento si applica ai ricorsi proposti a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Per i ricorsi proposti fino al 31 gennaio 2011, la conciliazione giudiziale continuerà a determinare la riduzione delle sanzioni ad un terzo, in quanto più favorevole al contribuente.

TITOLO VI **NORME FINALI**

Art. 24 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 25 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000 1° gennaio 2012, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2009, osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.



CITTÀ di AVIGLIANA

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 15 in data 24 ottobre 2012

La riunione è dedicata all'esame della proposta di approvazione del nuovo Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di aggiornamento del Regolamento generale delle entrate, di modifiche al Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria, di modifica del Regolamento di applicazione della TARSU, di modifica del Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso, tutti da applicare dal 1° gennaio 2012.

Il Revisore Unico dei Conti rag. Pierluigi Ropolo

- esaminata la proposta di approvazione del nuovo Regolamento in materia di Imposta Municipale Propria, redatto a sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e nel rispetto del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, composto di n. 30 articoli;
- visto il Regolamento Comunale delle Entrate, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 28 aprile 2010;
- esaminata la proposta di aggiornamento del suddetto Regolamento, riferita prevalentemente al recepimento della nuova normazione del settore ed alla disciplina di agevolazioni di natura sociale e di gestione dei pagamenti rateizzati o mancanti, nell'ambito dell'autonomia regolamentare sancita dall'art. 119 della Costituzione e disciplinata dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
- visto il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28 aprile 2010;
- esaminata la proposta di aggiornamento del suddetto Regolamento, riferita prevalentemente all'introduzione dell'I.M.U. nelle fattispecie applicative e alla determinazione di nuovi criteri per l'irrogazione delle sanzioni da parte dei funzionari responsabili;
- visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARSU, da ultimo adeguato con deliberazione consiliare n. 158 del 19 dicembre 2011;
- esaminata la proposta di aggiornamento del suddetto Regolamento, riferita prevalentemente all'adeguamento alle prescrizioni dettate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla prosecuzione delle attuali opzioni di riscossione del tributo;
- visto il Regolamento Comunale sugli strumenti deflattivi del contenzioso, approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 28 aprile 2010;

- data alla copia fotostatica non autenticata da
- esaminata la proposta di aggiornamento del suddetto Regolamento, riferita prevalentemente all'adeguamento alle prescrizioni normative nel frattempo intervenute;
 - dato atto che gli stessi Regolamenti, ai fini della sua applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2012 devono essere approvati dal Consiglio Comunale entro il 31 ottobre 2012, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, confermato dall'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, nel testo novellato dall'art. 9, comma 3, del D.L. n. 174/2012;
 - verificata la corrispondenza degli atti prodotti alle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità;
 - visto il disposto dell'art. 239, comma 1, lett. b), del T.u.e.l. n. 267/2000, nel testo novellato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che impone, al punto 7, il rilascio di parere preventivo in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provvedorato e di applicazione dei tributi locali a questo Organo di Revisione;
 - visto l'art. 49 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267, come rinnovato con l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
 - visto il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

r i l e v a

- che i proposti Regolamenti risultano conformi alla vigente normativa di settore;


ritiene

di poter **esprimere parere favorevole** ai fini della approvazione del proposto nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), composto di n. 12 articoli, nonché dell'aggiornamento del Regolamento generale delle Entrate e del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria, di modifica del Regolamento di applicazione della TARSU, di modifica del Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso, tutti con decorrenza 1° gennaio 2012;

invita

l'amministrazione ad allegare il presente parere alla documentazione da produrre al Consiglio Comunale.

Il Revisore Unico dei Conti
Pierluigi ROPOLLO





CI T T A' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

**CAUSA PROBLEMI TECNICI LA SEDUTA CONSILIARE DEL 30
OTTOBRE 2012 NON E' STATA REGISTRATA.**

Avigliana, 19 novembre 2012

AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETERIA GENERALE



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Dott. SIMONI Lucio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, in copia conforme, all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 31 OTT. 2012

Avigliana, li 31 OTT. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è stata
pubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 31 OTT. 2012
ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.

è stata
ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 20 NOV. 2012
ai sensi dell'art. 83 - comma 3 dello Statuto Comunale.

è divenuta esecutiva in data - 6 DIC. 2012

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva
a decorrere dalla data del presente verbale.

Avigliana, li - 6 DIC. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio